

Portuale. Il Comune si è impegnato, altresì, a sottoporre il progetto al Prefetto di Napoli per l'approvazione e l'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97 e ss.mm.ii.;

4. Con delibera n2284 del 4 luglio 2003 la Regione Campania ha posto a disposizione del Commissario Straordinario 15 milioni di euro per le attività di bonifica a valere sui fondi comunitari POR- Campania 2000-2006 e nel rispetto delle relative procedure;
5. Con Ordinanza del Commissario di Governo 194 del 5 luglio 2003 sono state poste a disposizione del Comune di Napoli le risorse finanziarie di cui al precedente comma 4 per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli nonché si è assunto l'impegno a reperire ed assegnare al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei materiali provenienti dalla colmata a mare qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, LA REGIONE CAMPANIA, IL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E BONIFICHE EX OPCM 2425/96, IL COMUNE DI NAPOLI, L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI E LA BAGNOLIFUTURA S.P.A.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2
(Impegni)

1. Per coprire il costo totale del Piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui al quadro finanziario allegato si provvederà secondo le ripartizioni di cui ai successivi commi.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a titolo di concorso agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed in particolare degli oneri derivanti dalle attività di bonifica, inclusive della caratterizzazione, separazione e trattamento dei terreni da realizzarsi nell'area oggetto della bonifica medesima, previste dal progetto definitivo di bonifica approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania, erogherà alla Bagnolifutura S.p.A., con le modalità di cui al successivo articolo 3, risorse pari a 75.059.174,00 euro, da considerarsi quale tetto massimo di spesa.
3. L'Autorità Portuale di Napoli sostiene i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante;
4. Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostiene i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000, 00 euro. Qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante, il Commissario si impegna altresì ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima;
5. La Bagnolifutura S.p.A. provvede alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

Articolo 3**(Copertura dei fabbisogni finanziari)**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art.2, comma 2 a valere sulle risorse di cui alla legge 388/2000 articolo 144, comma 17;
2. L'Autorità Portuale provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 3 con i finanziamenti provenienti da fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da fondi dalla legge 413/98 e dal D.M. 2 maggio 2001 per i quali l'Autorità ha stipulato appositi contratti di mutuo con Istituti bancari. Gli ulteriori interventi previsti nel Programma Triennale saranno coperti, in carenza di finanziamenti statali, con risorse dell'Autorità Portuale;
3. Il Commissario di Governo provvede alla copertura degli impegni previsti all'art. 2, comma 4 con le risorse di cui all'Ordinanza commissariale n. 194 del 5 luglio 2003 nonché con le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del Decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96;
4. La BagnoliFutura S.p.A. provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 5 con ricorso al project financing o con risorse del proprio bilancio giuste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2002 e 13/1/2003;

Articolo 4**(Erogazioni)**

L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di completamento della bonifica e risanamento dell'area industriale di Bagnoli pari a 75.059.174,00 euro è erogato secondo le seguenti modalità:

- 1° rata pari al 10% dell'importo totale, all'apertura dei cantieri di bonifica;
- 2° rata pari al 25% dell'importo totale successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione

del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 30% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;

- 3° rata pari al 25% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
- 4° rata pari al 30% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 90% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
- 5° rata pari al 5% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 100% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
- 5% dopo la notificazione della certificazione ex articolo 12 del D.M. 471/99 da parte della Provincia di Napoli.

2. L'onere previsto a carico del Commissario di Governo Presidente della Regione Campania pari a 15.000.000,00 euro a valere sui fondi a lui trasferiti dalla Regione Campania per la specifica finalità è erogato con le modalità fissate dalla delibera di Giunta regionale n.2284 del 4 luglio 2003; sono subordinate alle modalità da stabilirsi con Ordinanza commissariale le assegnazioni degli eventuali ulteriori 10 milioni di euro in ottemperanza all'articolo 2 comma 4 del presente Accordo.

Articolo 5**(Svincolo della fidejussione)**

1. La fidejussione prestata dalla Bagnoli futura S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto definitivo di bonifica approvato, pari al 20% di 75.059.174,00 euro sarà svincolata solo successivamente alla ratificazione da parte della Provincia di Napoli della certificazione di cui all'articolo 12 del L.M. 471/99 di tutte le attività previste dal Piano ivi compresa l'eliminazione della colmata a mare.

Articolo 6**(Disciplina dell'Accordo)**

1. All'attuazione del presente Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati con riferimento al D.M. 25 ottobre 1999, n.471 nonché quelle vigenti in materia di appalti e di opere pubbliche ove ne ricorrono presupposti e condizioni.
2. Allo scopo di prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nella fase di aggiudicazione degli appalti e nello svolgimento dei lavori, forniture e servizi, oggetto del presente Accordo le Parti convengono di stipulare con il Prefetto di Napoli, prima di disporre qualsiasi attività contrattuale, un apposito "Protocollo di legalità" che stabilisca procedure e criteri di intervento necessari a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza.

Napoli 17 luglio 2003

Rosa Tersolimo Russo
Orlando Currelino
Raffaella Tesei
Francesco Dele
Giovanni Russo
Antonio Russo

MODULARIO
Ambiente - 18

COPIE DEI CONTI

27.08.03 001221

**UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO**



Al 2

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi.....**16 SET. 2003** Mod. 1
**UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO**
Reg. N° *2* Fog. *216*
IL CONSIGLIERE

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

**DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE,
D'INTESA CON LA REGIONE CAMPANIA**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevedeva, tra l'altro, il risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit comprendente le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e la rottamazioni nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da essi risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche;

VISTO l'art. 1, comma 4, della citata legge 18 novembre 1996, n. 582 che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di coordinamento ed alta vigilanza nonché di una Commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 del medesimo art. 1;

VISTO l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio", e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni" ed in particolare l'art. 15 che detta la disciplina degli interventi di interesse nazionale;

VISTO l'art. 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)" che dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è approvato il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

VISTO l'art. 114, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che abroga i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto legge 486 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996;

VISTO l'art. 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone la cessazione delle funzioni del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della commissione di esperti dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al sopracitato comma 17 ed attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, riconoscendogli, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, il potere di disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'art. 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modifiche, e che attribuisce al Comune di Napoli la facoltà, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana subentrando a seguito del trasferimento di proprietà nelle attività di bonifica precedentemente gestite dalla Bagnoli S.p.A.;

VISTO l'art. 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha inserito il sito "Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)" tra i siti di interesse nazionale di bonifica individuati all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001, "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio" che include le aree di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, sottoposte a bonifica ai sensi del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze che individua, ai sensi dell'art.18, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, tra gli organismi tecnici ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali, il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza di Bagnoli di cui all'art.1, comma 4, della legge 582/96;

VISTI i verbali del Comitato di coordinamento e alta vigilanza e della Commissione degli esperti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 18 novembre 1996, n. 582 nei quali sono rispettivamente riportati gli esiti dell'attività di coordinamento e vigilanza effettuata dal Comitato sulle attività espletate dalla Bagnoli S.p.A. e dell'attività di istruttoria tecnica attuata dalla Commissione degli esperti;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnoli S.p.A. con nota prot. n. 033/AC/ap del 30 gennaio 2001 comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit ;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento e di alta vigilanza sugli elaborati presentati dalla Bagnoli S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. n. CB/53/01 del 12 aprile 2001

VISTE le successive integrazioni al citato piano, comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit, presentate dalla Bagnoli S.p.A in data 23 marzo 2001 con nota prot. n. 089/AC/ap, 30 marzo 2001 con nota prot. n. 105/AC/ap, 8 maggio 2001 con nota prot. n. 145/AC/gdf, 10 maggio 2001 con nota prot. n. 142/AC/gdf e 28 maggio 2001 con nota prot. n. 157/AC/ap a seguito degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dal Ministero dell'Ambiente nel corso delle riunioni della Segreteria Tecnica del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle

Bonifiche del 19 marzo 2001, 23 marzo 2001, 30 marzo 2001 e delle Conferenze dei Servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del 4 aprile 2001 e del 27 aprile 2001;

VISTA la nuova versione del piano presentata dalla Bagnoli S.p.A. in data 10 luglio 2001 con nota prot. n. 209/AC/ap;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2001, nella quale è stato espresso parere favorevole solo per gli aspetti tecnici attinenti il progetto di bonifica mentre è stata evidenziata sia l'inadeguatezza degli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di archeologia industriale sia l'eccedenza del fabbisogno di risorse indicato per l'attuazione del piano, pari a 343 MLD di lire, rispetto allo stanziamento di 150 MLD di lire disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la determinazione del Servizio Pianificazione Urbanistica e Patrimonio del Comune di Napoli n. 48 del 27 dicembre 2001 con la quale il Comune acquisisce la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica rappresentate dai terreni e dagli immobili indicati nei prospetti sub "A" e sub "B" allegati alla determinazione medesima;

VISTA la delibera del Comune di Napoli n. 40 del 18 febbraio 2002 con la quale viene costituita la società di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A., viene definita la convenzione tra la Bagnoli S.p.A. e gli enti locali azionisti, nonché viene definito lo statuto della società medesima;

VISTO l'Accordo normativo stipulato in data 22 luglio 2002 tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. con il quale i predetti soggetti hanno concordato sulla necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in relazione alle risorse finanziarie disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ammontanti ad euro 75.059.174,49, prevedendo di conseguenza l'assunzione di impegni miranti a coprire il restante fabbisogno finanziario a carico di ciascun soggetto sottoscrittore dell'Accordo;

VISTO il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im che modifica, anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il progetto presentato dalla Bagnoli S.p.A. prevedendo il conferimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli in apposite discariche individuate dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziate dal Commissario delegato – Presidente della Regione Campania, l'escavo, il trattamento, il trasporto ed il riutilizzo dei materiali contenuti nella cassa di colmata dell'area ex ILVA per il riempimento della vasca di colmata ubicata nella darsena di levante del Porto Napoli, ponendo gli oneri conseguenti a carico dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO lo studio relativo all'utilizzo dei materiali della colmata di Bagnoli nell'ambito dei lavori da realizzarsi nel porto di Napoli trasmesso con nota dell'Autorità portuale di Napoli prot n. 6943 del 24 ottobre 2002;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento ed alta vigilanza trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. n. CB/77/02 del 12 novembre 2002 in merito al progetto di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTO il parere reso, per quanto di competenza, dalla Capitaneria di Porto di Napoli prot. n. 11940 del 10 dicembre 2002 sul progetto di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTE le note integrative al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit, trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002;

VISTO che gli elaborati relativi al richiamato progetto definitivo di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A., sono stati sottoposti al parere del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza previsto e della Commissione di esperti previsti nonché al parere della Segreteria Tecnica ex art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 10 dicembre 2002 convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel quale vengono riportati gli esiti dell'attività istruttoria effettuata sul progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTA la nota del 23 dicembre 2002, prot. n. 391/SS/im con la quale la Bagnolifutura S.p.A. si impegna per quanto attiene al finanziamento del progetto di bonifica, oltre che ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli, ad assumere a proprio carico anche gli oneri derivanti dall'eliminazione della colmata nel caso in cui l'Autorità Portuale non vi provveda nonché gli eventuali ulteriori oneri, rispetto a quanto previsto nel Piano, per la messa in sicurezza, conservazione e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 23 dicembre 2002 ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. approvabile mediante decreto interministeriale ex art. 15 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

VISTA la nota del 2 gennaio 2003 prot. n. 392/SS/im con la quale il Presidente della Bagnolifutura S.p.A. comunica che con rogito 16 dicembre 2002 si è concluso l'iter procedimentale per il trasferimento dal Comune di Napoli alla Bagnolifutura S.p.A. delle aree di Bagnoli oggetto del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale;

VISTI gli elaborati aggiornati presentati dalla Bagnolifutura S.p.A. a conclusione del processo istruttorio con nota prot. n.402/CB/im del 14 gennaio 2003 costituiti dai seguenti volumi: a) Presentazione e Sintesi, b) Piano di caratterizzazione (volume 1), c) Allegati al Piano di caratterizzazione (volume 2), d) Individuazione delle tecniche di bonifica – Studi e sperimentazioni, Piano di caratterizzazione e bonifica dell'area di colmata, Messa in sicurezza d'emergenza (volume 3), e) Relazione tecnica – progetto definitivo di bonifica, Conservazione delle strutture di archeologia industriale (volume 4), f) Tavole (volume 5);

VISTO l'importo complessivo del progetto definitivo di bonifica, indicato nell'elaborato "Relazione Tecnica –progetto definitivo, Conservazione delle strutture di archeologia industriale" (volume 4) trasmesso con nota n.402/CB/im del 14 gennaio 2003 che è stato stimato pari a 78.746.888,00 euro nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica del sito possa avvenire, in conformità a quanto previsto nel sopracitato Accordo normativo del 22 luglio 2002, in cava adibita a discarica individuata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziata dal Commissario delegato – Presidente della Regione Campania;

VISTO l'impegno assunto dalla Bagnolifutura S.p.A. nell'elaborato "Relazione Tecnica –progetto definitivo, Conservazione delle strutture di archeologia industriale" (volume 4) a sostenere, nel caso in cui non vi sia l'individuazione della sopracitata cava da adibire a discarica, gli ulteriori oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica, pari a 34.500.000,00 euro;

VISTO che l'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388 destinava al finanziamento del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale di Bagnoli 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003;

VISTO che le annualità 2001 e 2002 rispettivamente determinate in 23.413.484,58 euro e 21.833.215,00 euro sono state impegnate a favore della Bagnolifutura S.p.A.;

VISTO che l'annualità 2003 è a bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'ammontare di 25.822.845,00 euro;

VERIFICATO che sono stati forniti i dati relativi agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza già adottati, ai risultati delle attività di caratterizzazione dei suoli e della falda, ivi compresi quelli miranti a determinare i valori del fondo naturale dell'area da assumere come valori limite ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471;

CONSIDERATO che sono stati determinati come valori di fondo naturale delle aree circostanti non inquinate, l'area oggetto del progetto definitivo di bonifica, valori di concentrazione dei seguenti metalli Arsenico, Berillio, Cobalto, Piombo, Stagno, Vanadio, Zinco superiori a quelli indicati nella tabella 1, colonna A, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 e rispettivamente pari a 29 mg/kg (As), 9 mg/kg (Be), 120 mg/kg (Co) 112 mg/kg (Pb), 14 mg/kg (Sn), 110 mg/kg (Va), 158 mg/kg (Zn);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il livello da assumere nei suoli e sottosuoli per gli idrocarburi, inquinanti di origine antropica, deve essere garantito il rispetto del valore di concentrazione limite indicato in colonna A tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;

CONSIDERATO che i valori di fondo naturale sono comunque inferiori ai valori di concentrazione limite indicati nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 per l'uso commerciale ed industriale;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione della pianificazione urbanistica esecutiva da parte del Comune di Napoli, in via cautelativa, si è fatto riferimento ai valori limite fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 per la destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale;

CONSIDERATO che sono stati determinati come valori di fondo naturale delle acque sotterranee sottostanti le aree circostanti non inquinate, l'area oggetto del progetto definitivo di bonifica, valori di concentrazione dei seguenti metalli Arsenico, Berillio, Ferro, Manganese, Piombo, superiori a

quelli indicati nella tabella “Acque sotterranee”, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 e rispettivamente pari a 380 µg/l (As), 9 µg/l (Be), 3106 µg/l (Fe), 1104 µg/l (Mn), 19 µg/l (Pb);

CONSIDERATO che, per gli idrocarburi totali, al fine di evitare che lo scarico nell'ambiente o la la reimmissione nel sottosuolo dell'acqua di falda trattata si traducano rispettivamente in un trasferimento di contaminazione dalle acque sotterranee a quelle superficiali o in una compromissione dell'uso potabile della risorsa idrica sotterranea, deve essere garantito il rispetto del valore limite di 10 µg/l indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot.024711/A/12 del 25 luglio 2002 che si allega al presente decreto;

CONSIDERATO che il progetto definitivo di bonifica, oggetto del presente decreto, prevede una bonifica con misure di sicurezza, attesa l'impossibilità, dimostrata dallo studio incluso nel progetto definitivo oggetto del presente decreto, neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente disponibili, di raggiungere in tutto il sottosuolo del sito per alcuni metalli i valori di concentrazione limite indicati nella tabella 1, colonna A, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 corretta con i valori di fondo naturale di cui al precedente considerato;

CONSIDERATO che il progetto definitivo di bonifica prevede altresì il ripristino della copertura pedologica mediante ricopertura, di spessore differenziato in funzione della destinazione d'uso delle aree, con terreno non contaminato, miscelato, per l'area a parco, ad inerti e a compost di qualità, in modo da impedire qualunque potenziale contatto da parte dei fruitori delle aree con i materiali che superano i limiti di concentrazione fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;

CONSIDERATO che, come evidenziato nell'analisi di rischio i test di cessione e le prove mineralogiche specialistiche hanno dimostrato che i materiali che superano i limiti di concentrazione fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 non sono in grado di trasferire inquinamento alle acque di falda;

CONSIDERATO che l'analisi di rischio, effettuata in attuazione del disposto dell'articolo 5 del D.M. 471/99 ed in conformità alle modalità indicate nell'allegato 4 del predetto D.M. ha dimostrato un rischio complessivo accettabile per i potenziali frequentatori del sito;

VERIFICATO che nel progetto definitivo di bonifica dell'area di Bagnoli ex ILVA ed ex Eternit, comprensivo dell'area di colmata sono contenuti tutti gli elementi previsti dall'Allegato 4 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 “Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica”;

VISTA la nota prot. 58 UDCP/Gab del 11 febbraio 2003 con la quale la Regione Campania ha espresso l'intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART.1

1. E' approvato il progetto definitivo di bonifica delle aree ILVA ed ex Eternit, contenuto nel Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, costituito dai seguenti elaborati:
 - Presentazione e sintesi

- Piano di caratterizzazione (Vol.1)
- Allegati al Piano di caratterizzazione (Vol.2),
- Piano di caratterizzazione e bonifica dell'area di colmata (Vol.3)
- Messa in sicurezza d'emergenza (Vol.3),
- Individuazione delle tecniche di bonifica – Studi e sperimentazioni (Vol.3)
- Relazione Tecnica - progetto definitivo di bonifica (Vol.4)
- Tavole (Vol.5)

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la bonifica dei suoli e del sottosuolo per gli idrocarburi deve garantire il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. 471/99;
 - il trattamento dell'acqua di falda deve garantire per gli idrocarburi totali il rispetto del valore di 10 µg/l, per l'arsenico il valore di 380 µg/l, per il berillio il valore di 9 µg/l, per il ferro il valore di 3106 µg/l, per il Manganese il valore di 1104 µg/l, per il piombo il valore di 19 µg/l e per tutti gli altri parametri i valori limite indicati nella tabella "Acque sotterranee" dell'allegato 1 del D.M. 471/99;
 - l'estensione delle fasce oggetto di messa in sicurezza permanente, perimetrali ai manufatti di archeologia industriale che saranno conservati deve essere determinata in ragione delle condizioni di sicurezza statica dei manufatti medesimi;
 - deve essere accertata la presenza di amianto all'interno dei manufatti oggetto di interventi di conservazione;
 - deve essere effettuata la rimozione degli hot spot da contaminazione organica presenti nella area di colmata prima del loro conferimento per la collocazione nella cassa di colmata del Porto di Napoli;
 - le operazioni di frantumazione del materiale contaminato o potenzialmente contaminato devono essere condotte con tutte le precauzioni necessarie a impedire l'aerodispersione di inquinanti, ad esempio in ambiente confinato e condizionato o con tecnologie ad umido;
2. Gli elaborati progettuali sono conservati presso l'Archivio della Direzione Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 dicembre 2002 di approvazione degli stessi;
 3. Il progetto deve essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
 4. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Napoli ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12, del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
 5. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso degli interventi si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili, dovrà ^{essere} predisposta dalla Bagnolifutura S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio una fidejussione a cura della Bagnolifutura S.p.A. per una somma pari al 20% dell'importo del progetto di bonifica determinato al momento in 78.746.888,00 euro in ragione della previsione di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica in cava adibita a discarica, in conformità con quanto previsto nell'Accordo normativo del 22 luglio 2002.

27/08/03

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



IL MINISTRO DELLA SALUTE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO u. 540

Addi, 18/8/03

IL DIRETTORE

